BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede referente . . . . . *Pag.* 1

CONVOCAZIONI:

Lunedì 10 maggio 1971

Lavori pubblici (IX) . . . . . *Pag.* 19

Martedì 11 maggio 1971

Giustizia (IV) . . . . . » 20

Bilancio e Partecipazioni statali (V) . » 20

Istruzione (VIII) . . . . . » 23

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia » 24

Mercoledì 12 maggio 1971

Giunta per le autorizzazioni a procedere . . . . . » 24

Affari costituzionali (I) . . . . . » 24

Affari interni (II) . . . . . » 25

Affari esteri (III) . . . . . » 26

Giustizia (IV) . . . . . » 26

Bilancio e Partecipazioni statali (V) . *Pag.* 27

Finanze e tesoro (VI) . . . . . » 27

Difesa (VII) . . . . . » 27

Istruzione (VIII) . . . . . » 28

Industria (XII) . . . . . » 30

Lavoro (XIII) . . . . . » 30

Igiene e sanità (XIV) . . . . . » 30

Giovedì 13 maggio 1971

Commissioni riunite (IV e XIII) . . » 31

Finanze e tesoro (VI) . . . . . » 31

Mercoledì 19 maggio 1971

Affari costituzionali (I) . . . . . » 31

Affari interni (II) . . . . . » 32

Igiene e sanità (XIV) . . . . . » 33

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

VENERDÌ 7 MAGGIO 1971, ORE 16. — *Presidenza del Presidente* BARONI. — Intervengono il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella, i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, Scarlato, per il lavoro e la previdenza sociale, Rampa.

Disegno e proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

Di Lisa ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570);

Gerbino ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847);

Zanibelli ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120);

Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie *(Urgenza)* (1152);

Zaffanella: Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi suppletivi per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185);

Amendola Pietro ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari *(Urgenza)* (1210);

Zanibelli ed altri: Modifica all'articolo 4 del regio decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385);

Bonomi ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazione per lavoratori agricoli dipendenti (1443);

Senatori Zugno ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti *(Approvato dal Senato)* (1492);

Bardelli ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti (2445);

Zanibelli ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni *(Urgenza)* (2675);

Todros ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973);

Pisicchio ed altri: Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero *(Urgenza)* (3133).

La Commissione passa all'articolo 4 nel nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto:

ART. 4.

Il Comitato per l'edilizia residenziale (CER):

1) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riceve comunicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici di cui al precedente articolo 1, dell'ammontare dei fondi disponibili per interventi di edilizia economica e popolare, con l'indicazione dei programmi già deliberati e del loro stato di attuazione.

In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione viene ricevuta dal CER entro il 30 settembre di ogni anno;

2) entro gli stessi termini previsti dal precedente n. 1), raccoglie le indicazioni delle regioni sulle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare;

3) entro 20 giorni dai termini previsti dai precedenti numeri 1) e 2), formula il progetto di piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, acquisendo, nel progetto stesso, in sede di prima applicazione, i programmi già deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici prima dell'11 marzo 1971 ed escludendo i fondi che risultino già impegnati per l'acquisto di aree, per la esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per la esecuzione di programmi dei quali si preveda l'appalto entro il 31 dicembre 1972.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro 30 giorni dai termini previsti dai nn. 1 e 2 del precedente comma, predispone il piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati nel precedente articolo 1, riservando comunque a disposizione del Ministero una quota non superiore al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione e sottopone il piano di cui al precedente comma al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il CIPE, previo esame in seduta comune con la Commissione consultiva interregionale prevista dall'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro 30 giorni dal termine previsto dal precedente terzo comma.

Le Regioni, entro i 60 giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione al CER.

Le Regioni nel predisporre i programmi di cui al precedente comma rispettano le finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse attribuite.

Il CER, entro i limiti della attribuzione regionale risultante dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi di esecuzione dei programmi formulati dalle Regioni e del decreto del Ministro del tesoro previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2, predispone il programma annuale dei fondi disponibili; verifica ogni sei mesi lo stato di attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da adottare successivamente.

Il CER formula proposte in materia di normativa tecnica e di sperimentazione edilizia.

Il relatore Achilli illustra le modifiche introdotte dal Comitato ristretto al n. 3 del primo comma e quella, conseguenziale, al quarto comma. Il nuovo testo è stato predisposto al fine di assicurare la continuità dell'occupazione nel settore edilizio, e dell'impiego di fondi per l'edilizia pubblica.

Il deputato Todros è insodisfatto del compromesso raggiunto dalla maggioranza, ma non presenterà emendamenti per non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento.

Il deputato Amodei si associa alle considerazioni del deputato Todros.

Il deputato Ceccherini approva le modifiche, giustificate dallo scopo di non mortificare le iniziative della GESCAL.

La Commissione, successivamente, respinge emendamenti Greggi, Fioret, Padula e de' Cocci. Approva invece un emendamento presentato dal relatore Achilli inteso ad aggiungere, al n. 1 del primo comma, dopo la parola « popolare », le altre « compresi quelli previsti dagli articoli 43, 44, 45 della presente legge » e ad aggiungere alla fine le parole « nonché l'indicazione delle proposte di ripartizione dei fondi medesimi ».

Per dichiarazione di voto, il deputato Padula sottolinea che il nuovo testo dell'articolo ha il significato di un riconoscimento del potere programmatorio delle regioni, essendo lasciata allo Stato soltanto una funzione riequilibratrice. Inoltre, si riconosce correttamente l'utilità, per ragioni d'immediatezza d'intervento nell'attuale delicata fase congiunturale, dell'apporto della GESCAL. CER e regioni, per il periodo previsto dal n. 3, dovranno rispettare le delibere della GESCAL nonché le relative destinazioni. Ciò significa che in buona parte i fondi saranno utilizzati per case a riscatto. Rilevato che, a proposito della GESCAL, la democrazia cristiana è stata mossa solo da preoccupazioni circa la congiuntura nel settore edilizio, osserva che il medesimo regime fissato per la GESCAL dovrà valere per gli altri enti pubblici edilizi, come l'INCIS, gli Istituti autonomi case popolari e l'ISES. E ciò non per ritorsione polemica, ma per rispetto del principio, sancito dalla legge, della centralizzazione dei fondi e della regionalizzazione della programmazione.

Il deputato Carra, per dichiarazione di voto, respinge le polemiche suscitate contro la democrazia cristiana, alla quale è stata mossa l'ingiusta accusa di aver ostacolato la centralizzazione dei fondi e la regionalizzazione dei programmi. Il gruppo democristiano ha collaborato con lealtà in sede di Comitato ristretto, accogliendo i pareri di altre Commissioni e delle organizzazioni sindacali. È falso che la democrazia cristiana sia stata spinta da ragioni di potere. Essa ha voluto evitare l'interruzione di opere che bisogna, invece, accelerare: cioè ha voluto non già bloccare l'avvio della riforma, ma assicurare l'occupazione in un settore che attraversa una preoccupante fase congiunturale. La revoca degli impegni programmatici già deliberati dalla GESCAL avrebbe costituito una autentica sopraffazione, anche in considerazione del fatto che quelle delibere sono state prese con l'apporto determinante dei rappresentanti dei lavoratori. Le perplessità emerse sono state superate con una scelta politica che è di tutta la maggioranza e che fa giustizia delle speculazioni che da qualche parte si sono volute intentare.

Interviene, quindi, per dichiarazione di voto, il deputato Quilleri il quale preannuncia il voto contrario del Gruppo liberale sul-

l'articolo 4 e dichiara di riservarsi la presentazione di emendamenti in Assemblea.

Il Presidente pone quindi in votazione l'articolo 4 nel suo complesso quale risulta a seguito delle modifiche introdotte, che è approvato.

Il relatore Achilli illustra il seguente nuovo testo dell'articolo 5 predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 5.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 9, le Regioni sono delegate per l'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 4.

A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi case popolari e loro Consorzi regionali e di cooperative e loro consorzi.

Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli Enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale, anche attraverso apposite convenzioni.

Il CER, nell'esercizio delle competenze di cui al primo comma n. 3 dell'articolo X, accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati e autorizza l'esercizio da parte del Ministro dei lavori pubblici del potere di cui al precedente comma.

Le Regioni, qualora non intendano avvalersi delle norme di cui ai precedenti secondo e terzo comma, comunicano i programmi da esse approvati alle Pubbliche amministrazioni e agli Enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge per la loro attuazione.

Intervengono nella discussione il Presidente Baroni per precisare che, nelle sue intenzioni, l'ultimo comma deve essere inteso nel senso che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici ai quali le regioni comunicano i programmi da esse approvati, sono quelli titolari dei fondi relativi ai programmi già predisposti; e il deputato Padula, il quale illustra un emendamento al quarto comma diretto a sostituire il CER con il CIPE su proposta del CER.

Il relatore Achilli si dichiara favorevole a un emendamento Padula al quarto comma proponendo, peraltro, la seguente nuova formulazione dell'intero comma:

« Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro dei lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma ».

La Commissione approva i primi tre commi nel testo del Comitato ristretto e il quarto comma nel nuovo testo proposto dal relatore; respinge, inoltre, un emendamento soppressivo del quinto comma, proposto dai deputati Busetto ed altri sul quale si dichiarano contrari il relatore ed il Sottosegretario Scarlato.

La Commissione approva, infine, l'articolo 5 nel suo complesso che, a seguito delle modifiche apportate risulta così formulato:

ART. 5.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo articolo 9, le Regioni sono delegate per l'attuazione dei programmi da esse approvati a norma del precedente articolo 4.

A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi case popolari e loro consorzi regionali e di cooperative e loro consorzi.

Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione statale, anche attraverso apposite convenzioni.

Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro dei lavori pubblici del potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

Le Regioni, qualora non intendano avvalersi delle norme di cui ai precedenti secondo e terzo comma, comunicano i programmi da esse approvati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici di cui all'articolo 1 della presente legge per la loro attuazione.

Il relatore Achilli illustra il seguente nuovo testo dell'articolo 6 predisposto dal Comitato ristretto riservandosi, tuttavia, di presentare in Aula una nuova formulazione di tale articolo che potrà essere concordato con i colleghi del Comitato dei nove:

ART. 6.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi case popolari a carattere provinciale procederanno alla modifica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il consiglio di amministrazione è costituito da:

1) 3 consiglieri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

2) 3 membri eletti dal consiglio provinciale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze e scelti in modo da assicurare la rappresentanza dei comuni che abbiano il maggior numero di abitanti;

3) 3 membri eletti dal consiglio comunale del capoluogo con voto limitato a due, e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

4) 1 rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra gli impiegati della carriera direttiva dell'Ufficio del genio civile competente per territorio;

5) 1 rappresentante del Ministero del lavoro scelto fra gli impiegati della carriera direttiva dell'Ufficio provinciale del lavoro competente per territorio;

6) 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e nominati dal presidente dell'amministrazione provinciale; dei 5 nominati, 2 devono essere assegnatari di alloggi economici e popolari.

Il Presidente è eletto dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione, sulla base dello statuto può nominare uno o due vicepresidenti.

Il Collegio dei sindaci è così costituito:

a) 1 sindaco nominato dalla regione che presiede il Collegio;

b) 1 sindaco nominato dall'amministrazione provinciale;

c) 1 rappresentante del Ministero del tesoro.

Intervengono sull'articolo 6 i deputati Beragnoli, Ceccherini, Zaffanella, Di Lisa, Padula, Giglia e Greggi, i quali illustrano anche taluni loro emendamenti.

Il relatore Achilli, replicando, sottolinea che l'elevato numero di emendamenti presentati e la loro contraddittorietà non gli consentono di esprimere un parere motivato ed invita pertanto i colleghi o a ritirare i loro emendamenti oppure a consentire una breve sospensione della seduta in modo da permettere ai relatori di poterli esaminare.

La Commissione concorda sull'opportunità di sospendere brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 19,50, riprende alle 20,20).

Il Sottosegretario Scarlato dichiara preliminarmente che poiché il nuovo testo dell'articolo 6 predisposto dal Comitato ristretto è diretto a ristrutturare gli Istituti autonomi delle case popolari fissando anche un termine e ponendosi al di fuori del quadro di unitarietà previsto dalla delega conferita al Governo dal successivo articolo 9, il Governo si riserva, analogamente a quanto affermato dal relatore Achilli, la presentazione di una sua formulazione dell'articolo 6 mentre, per quanto riguarda tutti gli emendamenti presentati a tale articolo si rimette alla Commissione.

La Commissione approva il primo comma nel testo del Comtiato ristretto con un emendamento Padula e Zaffanella, sul quale si dichiarano favorevoli i relatori Degan e Achilli, diretto a sostituire le parole: « Entro novanta giorni » con le altre: « Entro un anno »; approva inoltre il seguente comma aggiuntivo Padula e Zaffanella sul quale i relatori si rimettono alla Commissione: « Il Presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i Vice presidenti, sono nominati dalla Giunta regionale »; approva inoltre il seguente emendamento Zaffanella aggiuntivo alla fine di detto comma delle parole: « E sono scelti fra i membri eletti dagli Enti locali, provinciali e comunali ».

Al secondo comma, la Commissione approva il numero 1 nel testo del Comitato ristretto; il numero 2, dopo che è stato respinto un emendamento Greggi diretto ad aumentare da tre a sette i membri eletti dal Consiglio provinciale, sul quale si dichiarano contrari i relatori, è approvato con un emendamento Di Lisa, al quale si dichiarano favorevoli i relatori, soppressivo delle parole: « E scelti in modo da assicurare la rappresentanza dei comuni che abbiano il maggior numero di abitanti »; il numero 3 è approvato nel testo del Comitato ristretto mentre i numeri 4 e 5 sono approvati con due emendamenti Carra, sui quali i relatori si rimettono alla Commissione, diretti, rispettivamente, a sostituire le parole: « dell'ufficio del genio civile competente per territorio » con le altre: « degli uffici periferici competenti per territorio », e, le parole: « dell'ufficio provinciale del lavoro competente per territorio » con le altre: « degli uffici periferici competenti per territorio »; il numero 6 è approvato nel testo del Comitato ristretto; la Commissione approva inoltre un emendamento Di Lisa sul quale si dichiarano favorevoli i relatori, diretto ad introdurre nel Consiglio di amministrazione anche due rappresentanti dei lavoratori autonomi.

La Commissione approva un emendamento Padula sostitutivo dei commi terzo e quarto del testo del Comitato ristretto, sul quale si dichiarano favorevoli i relatori, diretto a ren-

dere incompatibile la carica di Presidente e Vicepresidente degli Istituti autonomi delle case popolari con quelle di membro del Consiglio regionale nonché l'ultimo comma nel testo predisposto dal Comitato ristretto.

Il deputato Beragnoli propone, alla fine dell'articolo 6, di aggiungere i seguenti commi:

« Il consiglio di amministrazione dura in carica 5 anni.

« I membri eletti secondo le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del secondo comma del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti ».

La Commissione approva i due commi aggiuntivi Beragnoli, sui quali si dichiarano favorevoli i relatori, mentre il deputato Fioret si dichiara favorevole al primo comma e contrario al secondo.

Il deputato Cusumano, intervenendo per dichiarazione di voto, annuncia che voterà contro l'articolo 6 nel suo complesso, e si riserva di presentare in Aula un emendamento soppressivo dell'articolo stesso: non perché sia contrario alla soppressione degli IACP ma perché se ne modifica il Consiglio di amministrazione in un momento particolarmente delicato.

La Commissione approva quindi l'articolo 6 nel suo complesso, il cui testo dopo le modificazioni approvate risulta così formulato:

ART. 6.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Istituti autonomi case popolari a carattere provinciale procederanno alla modifica del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale secondo le disposizioni del presente articolo.

Il Presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i Vicepresidenti sono nominati dalla Giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli Enti locali, provinciali e comunali.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da:

1) 3 membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

2) 3 membri eletti dal Consiglio provinciale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

3) 3 membri eletti dal Consiglio comunale del capoluogo con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze;

4) 1 rappresentante del Ministero dei lavori pubblici scelto tra gli impiegati della carriera direttiva degli Uffici periferici competenti per territorio;

5) 1 rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio;

6) 5 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e nominati dal Presidente della amministrazione provinciale; dei 5 nominati, 2 devono essere assegnatari di alloggi economici e popolari;

7) 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi indicati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e nominati dal Presidente della amministrazione provinciale.

Le funzioni di Presidente e di Vicepresidente degli Istituti autonomi case popolari sono incompatibili con quelle di consigliere regionale.

Il Collegio dei sindaci è così costituito:

a) un sindaco nominato dalla Regione che presiede il collegio;

b) un sindaco nominato dall'amministrazione provinciale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

I membri eletti secondo le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del terzo comma del presente articolo restano in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.

Successivamente la Commissione passa ad esaminare l'articolo 7 nel testo predisposto dal Comitato ristretto, che è del seguente tenore:

ART. 7.

Con la data di entrata in vigore della presente legge, qualora non siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareg-

giati di esecuzione del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.

Nell'esercizio delle attribuzioni indicate al precedente comma le Regioni si avvalgono anche dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle Sezioni urbanistiche.

Dopo che il relatore Achilli ha brevemente illustrato alla Commissione la portata dell'articolo, interviene il deputato Padula, il quale sottolinea la necessità di evitare contraddizioni paralizzanti nell'attività urbanistica, trasferendo alle regioni una serie di competenze in tale materia senza una preventiva, adeguata precisazione degli strumenti urbanistici ad esse attribuiti. Per questo motivo a suo giudizio la formulazione dell'articolo ora in esame andrebbe attentamente meditata.

Dopo un intervento del deputato Botta, il quale illustra alcuni suoi emendamenti all'articolo 7, prende la parola il deputato Di Lisa, per sottolineare l'opportunità, da un lato di precisare i tempi entro i quali possano essere resi certi sia gli strumenti sia gli enti da sottomettere alla competenza urbanistica delle regioni, dall'altro lato di non riprodurre, nel momento in cui si trasferiscono determinati strumenti urbanistici alle regioni, le medesime difficoltà procedurali che si incontrano oggi nell'ambito dell'amministrazione centrale.

Dopo che i relatori e il Governo si sono dichiarati contrari agli emendamenti proposti dal deputato Botta, e quest'ultimo ha dichiarato di ritirarli, la Commissione approva l'articolo 7 nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

(La seduta, sospesa alle 21,20 di venerdì 7 maggio è ripresa sabato 8 maggio alle 11,25).

Il relatore Achilli illustra il seguente articolo 8 predisposto dal Comitato ristretto:

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972 norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed enti locali;

b) provvedere alla soppressione degli altri enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale riorganizzando il sistema di riscossione dei contributi per la costruzione di case a favore dei lavoratori contribuenti ed all'eventuale istituzione di una azienda a carattere nazionale per gli interventi straordinari nella edilizia e per la sperimentazione;

c) trasferire agli IACP ristrutturati a termine della lettera *a*) del presente articolo il patrimonio degli enti soppressi;

d) trasferire agli IACP ristrutturati a termine della lettera *a*) del presente articolo, alle Regioni, all'eventuale azienda a carattere nazionale, di cui alla lettera *b*) del presente articolo, il personale degli enti soppressi, salvaguardandone i diritti acquisiti;

e) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone le procedure e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca in relazione alle condizioni economiche e di composizione familiare degli assegnatari;

f) unificare la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

Il Ministro Lauricella presenta e illustra il seguente emendamento sostitutivo della lettera *b*), che realizza la esigenza di una migliore definizione delle competenze del CER, delle regioni e del Ministro dei lavori pubblici nonché quella di una riorganizzazione della riscossione dei contributi:

a-bis) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro dei lavori pubblici, degli obbiettivi indicati negli articoli 1 e 2 della presente legge, al trasferimento al CER e alle regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione Autonoma Case per Lavoratori (GESCAL), tenendo conto del diverso carattere dei compiti stessi e del loro diverso ambito di operatività territoriale;

a-ter) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti all'amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo

di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;

a-quater) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera *a*);

b) provvedere alla istituzione di una azienda a carattere nazionale per gli interventi straordinari nella edilizia e per la sperimentazione.

Il deputato de' Cocci dopo avere auspicato che il sistema contributivo venga generalizzato ed esteso anche ai lavoratori autonomi ritiene opportuno che l'azienda di cui alla lettera *b*) dell'emendamento del Governo sia « autonoma » del tipo ANAS.

Il deputato Amodei si dichiara contrario sia perché l'emendamento di fatto perpetua il sistema contributivo in contrasto con la prospettiva della fiscalizzazione dei contributi auspicata anche dalle organizzazioni sindacali, sia perché esso riserva un trattamento differenziato alla GESCAL rispetto agli altri e sia, infine, perché compromette il trasferimento unitario alle regioni della politica edilizia economica e popolare.

Il deputato Greggi manifesta perplessità per la istituzione di una azienda per gli interventi straordinari nel settore, i quali, invece, possono essere meglio realizzati attraverso la previsione di poteri straordinari di intervento presso il Ministro dei lavori pubblici.

Il deputato Busetto premesso il carattere essenziale che ha per il gruppo comunista la eliminazione, attraverso la regionalizzazione, di tutti gli enti finora operanti nell'edilizia, i quali sono stati di remora e di ostacolo alla costruzione di case economiche e popolari, si dichiara contrario all'emendamento che perpetua il meccanismo della Gescal.

Il deputato Giglia si dichiara contrario alla istituzione di una azienda per gli interventi straordinari perché in contradizione con il principio della regionalizzazione.

Dopo dichiarazioni del relatore Achilli i deputati Padula e Beragnoli ritirano un proprio emendamento dichiarando il primo di ripresentarlo in Aula.

La Commissione successivamente respinge emendamenti Greggi e Busetto.

La lettera *a*) è approvata con un emendamento Beragnoli inteso ad aggiungere le parole « secondo i criteri di cui al precedente articolo 6 »; l'emendamento governativo è approvato con i seguenti *sub*-emendamenti: Fioret, che aggiunge alla lettera *a-bis*) dopo le parole « trasferimento » le parole « nell'ambito delle relative competenze funzionali, operative e territoriali » e conseguentemente sopprime le parole « tenendo conto del diverso carattere dei compiti stessi e del loro diverso ambito di operatività territoriale; Botta, Giglia e Busetto soppressivi alla lettera *b*).

La lettera *c*) è approvata con un emendamento Padula inteso a sostituire la parola « soppressi » con le parole « pubblici edilizi a carattere nazionale o locale ».

La lettera *e*) è approvata con un emendamento Greggi inteso ad eliminare le parole « e di composizione ».

È altresì approvato, con riserva di coordinamento circa la sua collocazione, un emendamento aggiuntivo Giglia inteso ad utilizzare il personale in ruolo degli enti soppressi secondo la previsione degli organici approvati alla data dell'11 marzo 1971.

La Commissione quindi approva l'articolo 8 nel suo complesso il cui testo dopo le modifiche e il coordinamento apportato risulta così formulato:

ART. 8.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1972 norme aventi valore di legge sulla riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel territorio di ogni singola regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente lavoratori, utenti ed Enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo 6;

b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro dei lavori pubblici, degli obbiettivi indicati negli articoli 1 e 4 della presente legge, al trasferimento nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali al CER e alle regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori (GESCAL);

c) provvedere al riordinamento del sistema di ricossione dei contributi attualmente versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche allo scopo di

garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge istitutiva dei contributi stessi;

d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera *a*);

e) trasferire agli IACP ristrutturati a termine della lettera *a*) del presente articolo il patrimonio degli Enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;

f) trasferire agli IACP ristrutturati a termine della lettera *a*) del presente articolo e alle Regioni il personale degli Enti soppressi, salvaguardandone i diritti acquisiti e utilizzando quello esistente regolarmente in ruolo, secondo le previsioni degli organici approvati alla data dell'11 marzo 1971;

g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone le procedure e disciplinando le assegnazioni medesime e la loro revoca in relazione alle condizioni economiche familiari degli assegnatari;

h) unificare la determinazione dei canoni di locazione e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.

(La seduta, sospesa alle 13,30, riprende alle 16,15).

La Commissione passa all'esame dell'articolo 10-*bis* del Comitato ristretto che viene illustrato dal relatore Degan.

Dopo interventi dei deputati Greggi, Amodei, Giglia, Padula e del relatore Degan, la Commissione approva un emendamento Greggi, al primo comma, inteso a sopprimere il riferimento al « conforme parere della regione »; approva un emendamento formale proposto, al primo comma, dal Presidente Baroni; respinge un emendamento Greggi tendente a sostituire, al secondo comma, la percentuale 20 con la percentuale 10; approva un emendamento Amodei aggiuntivo, al secondo comma, delle parole « al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona »; approva un emendamento del relatore Degan, al quarto comma, che sostituisce il richiamo all'« articolo 26 della presente legge » con il richiamo al « presente titolo »; respinge un emendamento Greggi soppressivo dell'ultimo comma.

L'articolo 10-*bis* è quindi approvato nel suo complesso e risulta del seguente tenore:

ART. 10-*bis*.

I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato urbano, le aree inedificate e quelle su cui insistono costruzioni che siano in contrasto con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

La deliberazione consiliare, con la quale i comuni decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Tale delibera comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore ad un quinquennio.

Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato, alla cui approvazione – ai sensi delle disposizoini vigenti – è subordinata la esecuzione delle espropriazioni a norma del presente titolo.

Sono abrogati i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l'articolo 19 della stessa legge.

Per l'articolo 10-*ter* la Commissione respinge, al primo comma, un emendamento Greggi inteso ad eliminare il riferimento alla « previa autorizzazione della regione », approva invece, al secondo comma, un emendamento Botta che sopprime il riferimento alla « sezione urbanistica regionale ».

Dopo interventi dei deputati Greggi e Botta e del relatore Degan la Commissione approva l'articolo 10-*ter* del Comitato ristretto nel seguente testo:

ART. 10-*ter*.

Le disposizioni contenute nella presente legge in materia di espropriazione s'applicano altresì quando i comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvati delimitino, nell'ambito delle zone destinate a insediamenti produttivi, previa autorizzazione della regione, comprensori di aree da riservare a insediamenti produttivi.

La delimitazione di cui al precedente comma è adottata con deliberazione del Consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, in-

sieme agli elaborati, a mezzo di deposito nella segreteria del comune per la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.

Per quanto non diversamente disposto con la presente legge, alla delibera del Consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.

La Commissione approva gli articoli 17, 18 e 19 nel testo del disegno di legge. Si passa al titolo terzo. Il contenuto dell'articolo 20 del provvedimento governativo s'intende assorbito dagli articoli 10-*bis* e 10-*ter* già approvati. Si passa all'articolo 21 nel nuovo testo preparato dai relatori sulla base delle risultanze della discussione avvenuta su questo punto in seno al Comitato ristretto. La Commissione approva un emendamento Greggi soppressivo al secondo comma e l'articolo 21 così modificato che risulta del seguente tenore:

ART. 21.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:

« Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La Regione può disporre a richiesta di una delle amministrazioni interessate la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili ».

L'articolo 22 è accantonato. Vengono quindi approvati nel testo del Comitato ristretto gli articoli 23, 24 e 25 che risultano del seguente tenore:

ART. 23.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano ».

ART. 24.

L'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti:

« Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'articolo 8 della predetta legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi l'inclusione delle aree in un piano di zona è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore ».

ART. 25.

All'articolo 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è aggiunto il seguente comma:

« Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportino modifiche al perimetro agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscano adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all'articolo 17 delle legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai senso dello articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ».

La Commissione accantona l'articolo 26 ed approva l'articolo 27 nel testo del Comitato ristretto, l'articolo 28 nel testo governativo e l'articolo 29 nel testo del Comitato ristretto, che sono così formulati:

ART. 27.

L'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente:

« I piani hanno validità decennale e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:

a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;

b) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;

c) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intende far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera *b*).

I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale ».

ART. 28.

Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.

ART. 29.

L'articolo 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli articoli 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione e di previdenza, per l'attuazione dei piani delle zone di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e precisamente:

a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;

b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo articolo 4;

c) per le opere di urbanizzazione secondaria;

d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi le zone del piano ».

L'articolo 30 è approvato nel testo governativo (con due modifiche al secondo e all'ultimo comma) che risulta del seguente tenore:

ART. 30.

L'articolo 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui al precedente articolo, lettera *a*), sono ammortizzabili in un periodo non superiore a 15 anni.

Quelli relativi alle opere di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ha carattere prioritario.

I mutui sono concessi al tasso di interesse che verrà stabilito con decreto del Ministro del tesoro e sono garantiti con i cespiti di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1968, n. 964.

In pendenza dell'istruttoria per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro del tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi interessi sono capitalizzati ».

La Commissione approva quindi gli articoli 31 e 32, il primo nel testo governativo, il secondo nel testo del Comitato ristretto, che sono così formulati:

ART. 31.

L'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal seguente:

« L'importo dei mutui non può essere superiore al 25 per cento della spesa totale prevista nella relazione finanziaria del piano ».

ART. 32.

All'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il seguente comma:

« Le opere di cui all'articolo 1, lettera *c*), sono di norma le seguenti:

a) asili nido e scuole materne;

b) scuole dell'obbligo;

c) mercati di quartiere;

d) delegazioni comunali;

e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi;

f) impianti sportivi di quartiere;

g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;

h) aree verdi di quartiere ».

Gli articoli 33 e 34 sono approvati nel testo governativo e sono così formulati:

ART. 33.

È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.

Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le

finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.

ART. 34.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito.

I mutui con il consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali, di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.

L'articolo 35 è approvato nel testo del Comitato ristretto che è del seguente tenore:

ART. 35.

I comuni, sulla base dei programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di finanziamento alla Regione entro il primo settembre di ciascun anno.

La Regione entro il primo ottobre di ciascun anno assume le proprie deliberazioni in proposito.

Il Presidente Baroni trasmette alla Commissione le espressioni di gratitudine formulategli personalmente dal Presidente Pertini per l'intenso lavoro che la Commissione stessa sta svolgendo al fine di presentare all'Assemblea il nuovo testo del provvedimento sulla casa entro i termini concordati.

Si passa al Titolo IV. Il relatore Degan precisa che il testo degli articoli dal 36 al 58 consegnati ai deputati sono stati da lui redatti sulla base delle discussioni svoltesi in Comitato ristretto.

Il deputato Greggi esprime la sua protesta per il modo di svolgimento dei lavori della Commissione, in particolare per il fatto che i deputati si trovano ora a dover discutere su una nuova formulazione del Titolo IV che non hanno avuto il tempo di approfondire.

Si passa all'articolo 36 nel testo presentato dal relatore Degan.

Il deputato Greggi illustra tre suoi emendamenti: con il primo propone di sopprimere le parole « preferibilmente a proprietà indivisa » contenute nel primo comma; con il secondo, che i programmi pubblici di edilizia residenziale prevedano anche la realizzazione di interventi in relazione alle condizioni di sovraffollamento e ai programmi di sviluppo residenziale; con il terzo, che si precisi meglio il concetto dell'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio dello Stato e di altri enti.

Il deputato Di Lisa propone di sostituire l'espressione « case-albergo » con l'altra « residenze ». Non è contrario a prevedere per i cittadini più bisognosi la proprietà indivisa, ma ritiene sia meglio giungere alla definizione di un regime equo per tutti. Propone infine che sia elevata dal 45 al 55 per cento la quota degli importi complessivi riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1523 del 1967. Accetterebbe la percentuale proposta dal relatore Degan solo se il 15 per cento di essa fosse riservato alle comunità montane previste nel provvedimento sulla montagna di recente approvato dalla Camera ed ora all'esame del Senato.

Il deputato Todros dà ragione di due suoi emendamenti con i quali propone di sopprimere la parola « preferibilmente » con rife-

rimento alla proprietà indivisa, e di elevare al 7 per cento la quota destinata alle opere di edilizia sociale sull'importo complessivo dei programmi di cui è cenno nell'articolo in questione.

I deputati Giglia e Ferretti danno ragione di due emendamenti, rispettivamente al primo ed all'ultimo comma. Il deputato Cianca dà ragione di un suo emendamento aggiuntivo in cui si prevede la costruzione di alloggi a favore degli emigrati all'estero. Infine il deputato Zaffanella illustra un suo emendamento aggiuntivo al termine del primo comma.

Il relatore Degan accetta l'emendamento Cianca e si rimette alla Commissione per quello Zaffanella e propone una nuova formulazione della terza parte del primo comma.

Il sottosegretario Scarlato accetta gli emendamenti Cianca e Zaffanella e la proposta del relatore Degan.

La Commissione approva gli emendamenti Cianca e Zaffanella dopo aver respinto la nuova formulazione della terza parte del primo comma proposta dal relatore Degan e il primo emendamento Greggi (tutti gli altri emendamenti vengono ritirati). Approva quindi l'articolo 36, così modificato, che risulta del seguente tenore:

ART. 36.

Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a sodisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie, preferibilmente a proprietà indivisa; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, nonché ai sensi degli articoli 3 e 29 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 o comunque assegnato a riscatto agli assegnatari.

I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo primo della presente legge.

Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.

Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

La Commissione approva poi gli articoli 37, 38 e 39 nel testo formulato dal relatore Degan, del seguente tenore:

ART. 37.

Alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 36 si provvede:

a) attraverso l'iscrizione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario 1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno finanziario 1973;

b) attraverso l'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e delle disponibilità derivanti dal decreto-legge 1° maggio 1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419, nonché dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case per lavoratori secondo le modalità di cui all'articolo 23, lettera *a*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60;

c) attraverso anticipazioni sul pagamento dei debiti dello Stato nei conti della Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma decennale, per i quali è autorizzata dopo il primo aprile 1976 la spesa di 78 miliardi da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979;

d) attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'articolo 1 della presente legge.

ART. 38.

I limiti d'impegno indicati nella lettera *a*) dell'articolo 37 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408:

a) in favore degli istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferio-

re al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte, edifici pubblici, locali malsani e simili e per la esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 43;

b) in favore degli istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie, per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare.

Almeno un quinto dei contributi di cui alla lettera *a*) del presente articolo è riservata ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma, di Messina e di Reggio Calabria.

ART. 39.

Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.

Si passa all'articolo 40 nel testo formulato dal relatore Degan.

La Commissione approva due emendamenti Botta (favorevoli il relatore Degan ed il Governo) al penultimo ed all'ultimo comma e l'articolo 40, così modificato, risulta del seguente tenore:

ART. 40.

Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.

Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.

La deliberazione del consiglio comunale o del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per la attuazione dei piani di zona.

La Commissione decide di rinviare ad altra seduta l'esame dell'articolo 41 predisposto dal relatore Degan, concernente l'autorizzazione al sindaco a rilasciare licenze in deroga ai vigenti regolamenti edilizi ed igienico-sanitari, ed approva, con riserva di ulteriore coordinamento, i seguenti articoli predisposti dal relatore Degan.

ART. 42.

I provveditori alle opere pubbliche, sulla base di programmi formulati dalle Regioni, in relazione ai limiti di impegno previsti dal precedente articolo 38, concedono i contributi agli enti costruttori, sul capitale iniziale mutuato nonché sugli interessi di preammortamento capitalizzati, dandone immediata comunicazione al Ministero dei lavori pubblici.

I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

Per l'esecuzione delle opere non si applicano le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

All'appalto ed alla gestione dei lavori provverono gli enti costruttori, secondo le direttive del Ministero dei lavori pubblici.

Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui per rate sulla base degli stati di avanzamento e per l'ultima rata, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.

ART. 43.

Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei

nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.

Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di ostruzione, autorizzando l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.

Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata Tesoro.

La Commissione passa quindi all'esame dell'articolo 44 predisposto dal relatore Degan.

Il deputato Greggi ne sottolinea la correlazione con l'articolo 26 già accantonato. Respinti due emendamenti Ferretti, tendenti l'uno ad elevare all'80 per cento la percentuale prevista nella lettera *a*) e l'altro a sopprimere la lettera *b*), la Commissione approva l'articolo 44 nel seguente testo; con riserva di ulteriore coordinamento.

ART. 44.

I fondi di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo 37 sono destinati per:

a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti e di case-albergo per giovani lavoratori e per pensionati, alle quali è destinato rispettivamente non meno del 60 per cento e non più del 5 per cento dei fondi;

b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'articolo 46, alle quali è destinato non più del 10 per cento dei fondi;

c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione stessa con l'apporto dell'area, alle quali è destinato non più del 15 per cento dei fondi;

d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10 per cento;

e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.

Rinviato ad altra seduta l'esame degli articoli 45 e 46 del testo predisposto dal relatore Degan, concernenti l'uno la costruzione degli alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti, di case-albergo per giovani lavoraratori e di pensionati, e l'altro le condizioni secondo cui dovrà svolgersi la costruzione degli alloggi destinati ai dipendenti di imprese ammesse a costruire direttamente gli alloggi stessi, la Commissione passa all'articolo 47, che nel testo predisposto dal relatore Degan risulta così formulato:

ART. 47.

Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, è formata una unica graduatoria mediante sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge.

Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito.

Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi, ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facoltà di cumulabilità dei due beneficî.

Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.

Il deputato Todros afferma che il gruppo comunista voterà contro questa disposizione che ostacolerebbe l'acceleramento di investimenti essenziali sia al fine di sostenere il livello dell'occupazione sia per realizzare case per i lavoratori.

Il deputato de' Cocci dichiara che voterà a favore della norma predisposta dal relatore Degan, che costituisce la logica conseguenza di alcuni degli articoli già approvati dalla Commissione.

Il deputato Padula afferma che la disposizione in esame, introducendo il sorteggio per l'assegnazione dei prestiti, consentirà ai lavoratori residenti in piccoli centri di avere una

seconda possibilità concreta, oltre a quella costituita dalle cooperative, di usufruire di facilitazioni per l'acquisizione di alloggi.

Il deputato Busetto afferma che le considerazioni svolte dal deputato Padula lo trovano consenziente, ma che tali esigenze non sembra possano essere risolte in questa sede, per cui il gruppo comunista voterà contro l'articolo 47 predisposto dal relatore Degan.

La Commissione approva quindi l'articolo 47 nel testo sopra riportato, nonché, con riserva di coordinamento, i seguenti articoli predisposti dal relatore Degan:

ART. 48.

Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.

La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.

I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

ART. 49.

Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con quest'ultimi.

La Commissione prende quindi in esame l'articolo 50, nel testo predisposto dal relatore Degan:

Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative, sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 10 per cento dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 37, lettere *b*) e *c*), fatti salvi quelli deliberati prima dell'11 marzo 1971.

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma – tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto – restano in proprietà degli istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione.

Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli istituti autonomi per le case popolari in trenta anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 25 anni, senza oneri di interessi.

Respinto un emendamento Busetto, soppressivo, al primo comma, delle parole da « ovvero cedute a riscatto » sino alla fine, il Presidente pone in votazione un emendamento Achilli, accettato dal relatore Degan e dal sottosegretario Scarlato, soppressivo, alla fine del primo comma, delle parole: « fatti salvi quelli deliberati prima dell'11 marzo 1971 ».

Il deputato Padula dichiara che voterà contro l'emendamento Achilli, che ostacola l'accesso dei lavoratori alla proprietà dell'abitazione, a prescindere dalla proprietà del suolo.

Il relatore Achilli dichiara che voterà a favore del suo emendamento, perché se egli concorda sulla esigenza di consentire ai lavoratori di acquisire la proprietà della casa, indipendentemente dalla proprietà del suolo, è contrario a che alcuni lavoratori conseguano in proprietà la casa a spese di tutti gli altri contribuenti.

Approvato l'emendamento Achilli e respinto un emendamento Amodei, tendente a stabilire una preferenza per i comuni e le regioni nella gestione di case-albergo, la Commissione approva, con riserva di ulteriore coordinamento, l'articolo 50 nel seguente testo modificato:

ART. 50.

Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative, sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 10 per cento dei programmi finanziati ai sensi dell'articolo 37, lettere *b*) e *c*).

Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma – tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto – restano in proprietà degli istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere

dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione.

Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli istituti autonomi per le case popolari in trenta anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.

I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 25 anni, senza oneri di interessi.

Vengono quindi approvati, con riserva di ulteriore coordinamento, i seguenti articoli predisposti dal relatore Degan:

ART. 51.

I progetti delle opere comprese nei programmi attuati dagli istituti autonomi per le case popolari, di cui al presente titolo, e quelli ancora da approvare, concernenti le opere finanziate ai sensi delle vigenti disposizioni: sull'edilizia economica e popolare e della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, sono approvati dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo articolo 52.

I progetti delle opere, comprese nei programmi previsti dal presente titolo, nonché di quelle finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti, sono appprovati, sentita la commissione di cui all'articolo 52:

a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;

b) dal consiglio di amministrazione del competente istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente articolo 47.

ART. 52.

Presso ciascun istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:

dal presidente dell'istituto, che la presiede;

dall'ingegnere capo del genio civile;

dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;

da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi di sua competenza;

dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;

da due rappresentanti della regione.

I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di impedimento.

Alla seduta della commisisone può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.

La Commissione decide di rinviare ad altra seduta l'esame dell'articolo 53 del testo predisposto dal relatore Degan, concernente la realizzazione di opere di urbanizzazione, ed approva, con riserva di ulteriore coordinamento, i seguenti articoli predisposti dal relatore Degan:

ART. 54.

Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo, sono a tutti gli effetti di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

ART. 55.

Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per lavoratori in corso di attuazione.

Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive norme regolamentari sono estese ai programmi realizzati in base al presente titolo.

ART. 56.

Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita una Commissione composta da 10 senatori e da 10 deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, saranno stabilite le norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, comprese quelle di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni.

Le norme di assegnazione degli alloggi e di determinazione dei canoni dovranno essere stabilite anche con riferimento alle situazioni territoriali, alla capacità economica media ed alle condizioni abitative degli assegnatari.

Il decreto di cui al primo comma dovrà fissare altresì i presupposti, i criteri ed il

procedimento per la revisione periodica dei canoni di locazione.

Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.

Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.

ART. 57.

All'onere derivante dall'applicazione della disposizione contenuta nella lettera *a*) del precedente articolo 37, per l'anno finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il deputato Busetto dichiara che non presenterà in Commissione un articolo aggiuntivo concernente la diminuzione dei canoni di locazione per le abitazioni – tema sul quale, a seguito di ampia discussione, si era registrato un impegno anche da parte del Ministro Lauricella – purché vi sia affidamento circa la predisposizione e la presentazione, da parte della maggioranza, di un testo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare questa materia.

Il sottosegretario Scarlato conferma che l'impegno già assunto dal ministro Lauricella verrà mantenuto, e la Commissione approva quindi l'articolo 60 del disegno di legge n. 3199, che, con riserva di ulteriore coordinamento, resta così formulato:

ART. 58.

Per le Regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce – su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro – le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei rispettivi bilanci.

Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 61 del disegno di legge, al quale il deputato Calvetti propone di apportare alcune modifiche. La Commissione rinvia il seguito dell'esame a lunedì 10 maggio, alle ore 17.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 21,30.

CONVOCAZIONI

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavori pubblici)

Lunedì 10 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame delle proposte di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (3199);

— Relatori: Achilli e Degan — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della XI e della XIII Commissione*);

DI LISA ed altri: Modifiche alla legge 18 aprile 1962, n. 167, concernente l'edilizia economica e popolare (570) — Relatore: Achilli — (*Parere della II Commissione*);

GERBINO ed altri: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (847) — Relatore: Degan — (*Parere della V e della VI Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Ampliamento e nuove norme del programma di costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676 (1120) — Relatore: Carra — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (*Urgenza*) (1152) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

ZAFFANELLA: Concessione agli Istituti autonomi case popolari di contributi suppletivi per realizzazioni edilizie sovvenzionate già ultimate o in corso di ultimazione, per le quali gli affitti praticati o da praticare risultano essere sperequati per effetto di costi straordinari incontrati o per la mancata concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti (1185) — (*Parere della V e della XIII Commissione*);

— Relatore: Degan;

AMENDOLA PIETRO ed altri: Disposizioni in materia di edilizia popolare e modifiche all'articolo 4 del regio-decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari (*Urgenza*) (1210) — (*Parere della V Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Modifica all'articolo 4 del regio-decreto 25 maggio 1936, n. 1049, concernente la composizione dei consigli di amministrazione degli Istituti autonomi case popolari (1385) — (*Parere della II e della XIII Commissione*);

— Relatore: de' Cocci;

BONOMI ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazione per lavoratori agricoli dipendenti (1443) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

Senatori ZUGNO ed altri: Estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con la legge 12 marzo 1968, n. 260, recante norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti (*Approvato dal Senato*) (1492) — (*Parere della V, della VI e della XI Commissione*);

BARDELLI ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni

per i lavoratori agricoli dipendenti (2445) — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

ZANIBELLI ed altri: Estensione ai lavoratori residenti nei comuni o centri rurali delle provvidenze della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, concernente norme per la costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti e successive integrazioni e modificazioni (*Urgenza*) (2675) — (*Parere della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

— Relatore: Carra;

TODROS ed altri: Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione dell'indennità di espropriazione (2973) — Relatore: Achilli — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della XI Commissione*);

PISICCHIO ed altri: Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero (*Urgenza*) (3133) — Relatore: Degan — (*Parere della V e della VI Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 11 maggio, ore 9,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

BERAGNOLI ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Modificata dal Senato*) (1607-*B*) — Relatore: Tagliarini.

Martedì 11 maggio, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Modificato dal Senato*) (380-*B*) — Relatore: Valiante — (*Parere della I e della V Commissione*);

Esame della proposta di legge:

LOSPINOSO SEVERINI: Riconoscimento del servizio prestato dai magistrati presso altre amministrazioni dello Stato (3006) — Relatore: Tagliarini — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

DI PRIMIO ed altri: Modifiche alla legge 4 maggio 1963, n. 1, recante disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni e all'articolo unico della legge 6 agosto 1967, n. 687 (2425);

— Relatore: Valiante — (*Parere della V Commissione*).

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Martedì 11 maggio, ore 17.

Parere sui disegni di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — (*Parere alla I Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri;

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970) — (*Parere alla XII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

Aumento del contributo all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles (3164) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Tarabini;

Contributo a favore dell'Istituto atlantico (3165) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Carenini;

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi (3166) — (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Carenini.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modifica-

zioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi da altri Paesi africani (3107);

ABELLI ed altri: Modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi (1504);

ABELLI ed altri: Riconoscimento della qualifica di profugo per i rimpatriati dalla Libia e adeguamenti dei contributi assistenziali (2681);

DE MARZIO ed altri: Concessione di un indennizzo in favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia i cui beni sono stati sottoposti a confisca (2682);

GREGGI ed altri: Provvedimenti in favore dei cittadini italiani espulsi dalla Libia (2689);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Di Lisa.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri (255), IANNIELLO (401), LEVI ARIAN GIORGINA ed altri (447), MENICACCI e NICOSIA (462), IOZZELLI (629), NANNINI ed altri (659), BORGHI ed altri (1014), LOBIANCO ed altri (1578), MANCINI VINCENZO ed altri (1745), FRANCHI ed altri (1874) e GIRAUDI ed altri (2618) concernenti l'immissione in ruolo degli insegnanti elementari;

— (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326, 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837);

CANESTRARI ed altri: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato o limitato (1466);

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1945, n. 1454 (2592);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Di Lisa.

Parere sulle proposte di legge:

MASCOLO ed altri: Modifiche degli articoli 4 e 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, concernente provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (1288);

BALASSO ed altri: Modifiche degli articoli 4 e 8 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, concernente provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuro-polmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche (2028);

— (*Parere alla XIV Commissione*) — Relatore: Corà.

Parere sul testo unificato delle proposte di legge:

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903);

COCCIA ed altri: Modificazioni delle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010);

— (*Parere alla IV e alla XIII Commissione, competenti in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

BOZZI ed altri: Perequazione delle norme transitorie per l'applicazione della legge 24 ottobre 1966, n. 887, concernente l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (786);

Senatori CORRIAS EFISIO e DERIU: Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (*Approvata dal Senato*) (2796);

Senatori LIMONI ed altri: Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza (*Approvata dal Senato*) (2797);

— (*Parere alla VI Commissione*);

— Relatore: Tarabini.

Parere sulle proposte di legge:

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) (1361);

ARMANI ed altri: Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) (2881);

— (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*);

— Relatore: Di Lisa.

Parere sulle proposte di legge:

TRUZZI ed altri: Norme sulle associazioni tra produttori agricoli (82) (*Parere alla XI e XII Commissione, riunite*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

ZAPPA: Norme per la prevenzione e la tutela della incolumità fisica del personale addetto al maneggio o al trasporto di danaro e valori (904) (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Ciccardini;

CATTANEO PETRINI GIANNINA ed altri: Contributo al Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana con sede in Venezia (2288) (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri;

AMODIO: Norme integrative della legge 16 febbraio 1967, n. 14, concernente la disciplina dei diritti dovuti all'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (2427) (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli;

ZACCAGNINI ed altri: Finanziamento dell'Associazione per lo sviluppo delle scienze religiose in Italia (3001) (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

DE MARIA e CAROLI: Disciplina della professione dell'arte sanitaria ausiliaria di fisiochinesiterapista (183);

COCCO MARIA ed altri: Norme per il funzionamento delle scuole e per la regolamentazione della professione di terapisti della riabilitazione (1238).

IOZZELLI: Estensione delle norme delle registrazioni concernenti le professioni sanitarie ausiliarie ai terapisti della riabilitazione (1470);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri.

Parere sulle proposte di legge:

BELCI: Proroga delle disposizioni concernenti il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (1786);

BOLOGNA: Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (2264);

— (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Mussa Ivaldi Vercelli.

Parere sulle proposte di legge:

Senatori Castellani ed altri: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (*Approvata dalla X Commissione del Senato*) (3042);

ZAPPA: Estensione agli operai dipendenti dalle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia delle previdenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77 (2181);

BATTISTELLA ed altri: Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia (2263);

— (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Corà.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Martedì 11 maggio, ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giudirico del personale direttivo, ispettivo e docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché su aspetti peculiari dello stato giuridico del personale non insegnante (2728) — Relatore: Badaloni Maria — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione. concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano su-

perato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Martedì 11 maggio, ore 17.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

Mercoledì 12 maggio, ore 17.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

Contro il deputato Giannini (Doc. IV, n. 113) — Relatore: Foschini;

Contro il deputato Tripodi Girolamo (Doc. IV, n. 117) — Relatore: Foschini;

Contro il deputato Bima (Doc. IV, n. 118) — Relatore: Reggiani;

Contro il deputato Felici (Doc. IV, n. 136) — Relatore: Malagugini.

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3222);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (1620) — (*Parere della II, della IV e della XI Commissione*);

FRACANZANI: Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie (656) — (*Parere della II e della XI Commissione*);

GIRARDIN ed altri: Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie (777) — (*Parere della II e della XI Commissione*);

LIZZERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, sull'Ente nazionale per le Tre Venezie (1662) — (*Parere della II, della VI, della XI e della XIII Commissione*) (1662);

— Relatore: Bressani.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2641) — Relatore: Nucci — (*Parere della VII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) (1361);

ARMANI ed altri: Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIRC) (*Urgenza*) (2881);

— (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Bosco.

Parere sulla proposta di legge:

LAFORGIA ed altri: Modifiche al Capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione (2440) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nucci.

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

CIAMPAGLIA: Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 19 luglio 1962, n. 959, sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria (681) — Relatore: Nucci — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

AMADEI GIUSEPPE e SANTI: Modifica dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente il trattamento economico del personale statale (675);

BOFFARDI INES ed altri: Modifica degli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e ripristino degli articoli 9, 10 e 15 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sull'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2905);

— Relatore: Nucci — (*Parere della V e della XIII Commissione*).

Esame della proposta di legge:

AMODIO ed altri: Perequazione del trattamento accessorio attualmente in atto per il personale del Ministero della marina mercantile e modifiche alla tabella *D* allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869 (2902) — Relatore: Nucci — (*Parere alla X Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, recante provvidenze a favore dei connazionali rimpatriati dalla Libia e di profughi di altri Paesi africani (3107) — (*Parere della I, della III, della V, della VI, della IX, della XII e della XIII Commissione*);

ABELLI ed altri: Modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7, sull'assistenza ai profughi ed ai connazionali rimpatriati assimilati ai profughi (1504) — (*Parere della V Commissione*);

BERNARDI ed altri: Disposizioni ai fini del reinserimento nella economia nazionale degli agricoltori profughi dei paesi del continente africano (1984) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

DE LORENZO FERRUCCIO: Modifica dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla assistenza a favore dei profughi (2556) — (*Parere della IV Commissione*);

ABELLI ed altri: Riconoscimento della qualifica di profugo per i rimpatriati dalla Libia e adeguamenti dei contributi assistenziali (2681) — (*Parere della V Commissione*);

BIGNARDI: Agevolazioni e incentivi nel settore agricolo a favore dei profughi libici per il loro inserimento nel mondo del lavoro (2750) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

— Relatore: Salvi.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

LIZZERO ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) (1361);

ARMANI ed altri: Riordinamento dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle Regioni di confine (ONAIRC) (2881);

— Relatore: Boldrin — (*Parere della I e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

SCIANATICO ed altri: Iscrizione delle spese sportive fra quelle obbligatorie degli enti locali (2625);

NICOLINI: Provvedimenti per lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche da parte dei comuni e delle province e per la costruzione di impianti sportivi (3177);

— Relatore: Simonacci — (*Parere della V e della VI Commissione*);

FODERARO: Agevolazioni ai comuni delle zone depresse per la costruzione di impianti sportivi (920) — Relatore: Semeraro — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica della legge 4 luglio, n. 537, che prevede « agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2893) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Nannini.

III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Contributo a favore del Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (385) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Galli.

Discussione dei disegni di legge:

Aumento del contributo all'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali in Bruxelles (3164) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Pitzalis;

Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie con sede in Parigi (3166) — (*Parere della V e della XIV Commissione*) — Relatore: De Pascalis.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 (3159) (*Parere della IV Commissione*) — Relatore: Orlandi;

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito (Londra, 4 luglio 1960), concluso a Londra il 28 aprile 1969 (3161) (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Marchetti;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Ghana per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso ad Accra il 23 agosto 1968 (3162) (*Parere della VI Commissione*) — Relatore: Di Giannantonio;

Contributo a favore dell'Istituto atlantico (3165) (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Storchi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

REALE ORONZO ed altri: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (503);

RUFFINI e MARTINI MARIA ELETTA: Riforma del diritto di famiglia (703);

BRIZIOLI: Abrogazione degli articoli 559, 560, 561, 562 e 563 del codice penale riguardanti i reati di adulterio e concubinato (793);

DARIDA: Abrogazione dell'articolo 544 del codice penale (1174);

IOTTI LEONILDE: Modificazioni delle norme del codice civile concernenti il diritto di famiglia e le successioni (1378);

GUIDI ed altri: Abrogazione delle norme del codice penale concernenti ogni ipotesi di adulterio, i reati di concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale attraverso il matrimonio (1821);

— Relatore: Martini Maria Eletta.

V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi della spesa e della contabilità pubblica.

Mercoledì 12 maggio, ore 9.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PER LA PROSECUZIONE DELL'INDAGINE.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Mercoledì 12 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (3227) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale (3299) — Relatore: Pandolfi.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Approvato dal Senato*) (2457) — Relatore: De Ponti — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CURTI e ORIGLIA: Modificazione alla legge 29 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1331) — Relatore: Bima — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3018) — Relatore: Botta — (*Parere della I e della II Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alle norme sull'avanzamento dei sottufficiali delle stesse Forze armate (2598) — (*Parere della V e VI Commissione*) — Relatore: Vaghi;

CARADONNA e TURCHI: Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1975) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Vaghi;

DE LORENZO GIOVANNI: Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali (1349) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone;

FORNALE ed altri: Estensione della legge 14 novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1204) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone;

MANCINI VINCENZO ed altri: Modifica all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, concernente l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza (1612) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli;

DE MEO e CAIATI: Norme transitorie per il collocamento in congedo dei sottufficiali dell'aeronautica militare (1666) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Vaghi.

Esame delle proposte di legge:

Senatore CELIDONIO ed altri: Abrogazione delle norme sull'assenso e sull'autorizzazione al matrimonio dei militari (*Approvata dalla IV Commissione del Senato*) (3021);

FLAMIGNI ed altri: Abrogazione delle norme e disposizioni che limitano il diritto a contrarre matrimonio al personale dei Corpi di polizia, forze armate e Corpi assimilati (2060);

— Relatore: Lucchesi — (*Parere della II, IV, VI e XI Commissione*).

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Aumento delle paghe ai militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco volontari ausiliari di leva (2969) — (*Parere della II, IV, V, VI e XI Commissione*) — Relatore: Buffone;

D'ALESSIO ed altri: Aumento del soldo ai militari e graduati di truppa delle forze armate e divieto del servizio di attendente (287) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: Buffone.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Senatori PELIZZO ed altri: Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (2948) — Relatore: Fornale — (*Parere della V Commissione*);

Senatori BARDI ed altri: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione del Senato*) (3274);

FELICI: Modifiche alla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (1720);

— Relatore: Bologna — (*Parere della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Immissione nei ruoli della scuola media dei professori « fuori ruolo » (49) — (*Parere della V Commissione*);

PITZALIS: Norme per l'immissione in ruolo del personale direttivo, insegnante ed insegnante tecnico-pratico negli istituti professionali di Stato (83) — (*Parere della V Commissione*);

CAVALIERE: Norme integrative alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 20 marzo 1968, n. 327, recanti norme sulla immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (410);

BRONZUTO ed altri: Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (660) — (*Parere della V Commissione*);

ROMANATO ed altri: Immissione in ruolo dei professori abilitati e istituzione dei corsi abilitanti (733) — (*Parere della I e della V Commissione*);

REALE GIUSEPPE e MEUCCI: Norme transitorie per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola media (752);

ALESSI: Assunzione nei ruoli della scuola media dell'obbligo d'insegnanti in servizio nella scuola primaria e secondaria in particolari condizioni (971) — (*Parere della V Commissione*);

PISONI ed altri: Norme per abilitazione, concorso e immissione in ruolo dei docenti nella scuola media (1068) — (*Parere della V Commissione*);

RICCIO: Immissione in ruolo dei professori « fuori ruolo » (1096) — (*Parere della V Commissione*);

LAFORGIA ed altri: Immissione in ruolo del personale insegnante degli istituti professionali di Stato (1276) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative della legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1293) — (*Parere della V Commissione*);

GIORDANO ed altri: Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria (1380) — (*Parere della V Commissione*);

TANTALO ed altri: Immissione nei ruoli degli istituti professionali di Stato del personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, in possesso di particolari requisiti (1404) — (*Parere della V Commissione*);

AZIMONTI ed altri: Interpretazione autentica del primo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 468, relativa all'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle

scuole secondarie di secondo grado (1415) — (*Parere della V Commissione*);

PAVONE ed altri: Immissione degli insegnanti nei ruoli della scuola media (1431) — (*Parere della V Commissione*);

MORO DINO ed altri: Nuove norme per la formazione e il reclutamento degli insegnanti nelle scuole secondarie (1453) — (*Parere della V Commissione*);

BRONZUTO ed altri: Norme integrative dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 327, recante norme per l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (1600);

D'ANTONIO: Norme integrative alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sulla immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (1601) — (*Parere della V Commissione*);

RACCHETTI e ROGNONI: Norme per l'abilitazione all'insegnamento e l'immissione in ruolo in cattedre di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (1932) — (*Parere della V Commissione*);

Senatori SPIGAROLI e CODIGNOLA: Norme integrative all'articolo 7 della legge 25 luglio 1966, n. 603, concernente l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2062) — (*Parere della I Commissione*);

ALESSI: Immissione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria dei candidati che nei relativi esami di concorso a cattedra banditi nell'ultimo quinquennio abbiano superato le prove con la media di almeno 6/10 (2172);

MENICACCI: Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria (2351) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO e BONEA: Immissione nei ruoli della scuola media delle insegnanti stabili di applicazioni tecniche femminili (2386) — (*Parere della V Commissione*);

GIOMO ed altri: Immissione nel ruolo del personale docente della scuola media secondaria degli insegnanti che nei relativi esami di concorsi a cattedra banditi a partire dal 1° gennaio 1966 abbiano superato ciascuna prova con la votazione di almeno sei decimi (2716) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Dall'Armellina.

Discussione delle proposte di legge:

ROMANATO ed altri: Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei (2954) — (*Parere della IV e della XII Commissione*);

FRACANZANI: Modificazione dell'articolo 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la protezione delle bellezze naturali (775) — (*Parere della XII Commissione*);

— Relatore: Romanato.

Discussione delle proposte di legge:

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Modifiche alle norme della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e la assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (255);

IANNIELLO: Immissione nei ruoli della scuola primaria degli insegnanti idonei al concorso speciale bandito con ordinanza ministeriale in data 10 settembre 1966, n. 8199/337 giusta legge n. 574 del 27 luglio 1966 (401);

LEVI ARIAN GIORGINA ed altri: Disposizioni concernenti il numero degli alunni per classe nelle scuole statali (447);

MENICACCI e NICOSIA: Occupazione maestri idonei concorso speciale riservato (462);

IOZZELLI: Modifica all'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente nuove norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (629);

NANNINI ed altri: Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (659);

BORGHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente i concorsi magistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1014);

LOBIANCO ed altri: Norme per la sistemazione di insegnanti elementari fuori ruolo di nomina triennale (1578) — (*Parere della V Commissione*);

MANCINI VINCENZO ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi magistrali e le assunzioni in ruolo, nonché alle norme sul conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole elementari (1745);

FRANCHI ed altri: Modifiche alla legge 25 luglio 1966, n. 574, riguardante i concorsi ma-

gistrali e l'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari (1894);

GIRAUDI ed altri: Sistemazione in ruolo dei maestri elementari mutilati ed invalidi di guerra, idonei all'insegnamento (2618);
— Relatore: Bardotti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970) — Relatore: Baldani Guerra — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

Senatori DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Norme a favore dei centralinisti ciechi (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (2890) — Relatore: Pavone — (*Parere della I e della V Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Mercoledì 12 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

FOSCHI: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura (1734) — Relatore: Allocca — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MEZZA MARIA VITTORIA ed altri: Norme di applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territori esteri perdute a seguito di eventi bellici o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori (1977) — Relatore: Magliano — (*Parere della II Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

MAGGIONI: Obbligo dell'iscrizione del gruppo sanguigno nei documenti di identità (2426);

BOFFARDI INES: Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento (2975);
— Relatore: Urso — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*);

Esame della proposta di legge:

COCCO MARIA ed altri: Norme per i ricoveri ospedalieri in regime di assicurazione obbligatoria (2877) — Relatore: Cortese — (*Parere della XIII Commissione*);

Seguito dell'esame della proposta di legge:

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — Relatore: Allocca — (*Parere della II, della IV e della XII Commissione*).

Esame della proposta di inchiesta parlamentare:

ORLANDI: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle alterazioni dell'ambiente naturale (2827) — Relatore: Cucchi.

Esame della proposta di legge:

DI MAURO ed altri: Servizio di medicina del lavoro (1147) — Relatore: Foschi — (*Parere della I, della II, della V, della IX, della XII e della XIII Commissione*).

COMMISSIONI RIUNITE
IV (Giustizia) e XIII (Lavoro)

Giovedì 13 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro (524);

CACCIATORE ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria (903) (*Urgenza*) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

COCCIA ed altri: Modificazioni alle norme del codice di procedura civile concernenti le controversie di lavoro e le controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria (966) — (*Parere della I, della V e della VI Commissione*);

ALLOCCA e BERNARDI: Modifica al terzo comma dell'articolo 75 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario (1423);

GIRARDIN ed altri: Modifica alla legge 2 aprile 1958, n. 319, concernente l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro (1729) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

CACCIATORE ed altri: Esenzione dal pagamento di imposte, tasse, diritti e contributi nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria (3010) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

— Relatori: per la IV Commissione Musotto e Lospinoso Severini; per la XIII Commissione Gunnella.

VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Giovedì 13 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modifiche, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamità (3227) — Relatore: Perdonà — (*Parere della V e della XII Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Proroga della gestione del servizio di tesoreria statale (3299) — Relatore: Pandolfi.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (*Approvato dal Senato*) (2457) — Relatore: De Ponti — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

CURTI e ORIGLIA: Modificazione alla legge 29 novembre 1965, n. 1329, concernente provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili (1331) — Relatore: Bima — (*Parere della V e della XII Commissione*);

Senatore BERTHET: Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3018) — Relatore: Botta — (*Parere della I e della II Commissione*).

I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali)

Mercoledì 19 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

CARUSO ed altri: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

COSSIGA: Integrazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per la copertura dei posti di nuova istituzione presso alcune amministrazioni dello Stato (3192);

— Relatore: Galloni.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, istitutiva dell'Ente nazionale per le Tre Venezie (1620) — (*Parere della II, della IV e della XI Commissione*);

FRACANZANI: Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie (656) — (*Parere della II e della XI Commissione*);

GIRARDIN ed altri: Nuove disposizioni concernenti l'Ente nazionale per le Tre Venezie (777) — (*Parere della II e della XI Commissione*);

LIZZERO ed altri: Modifiche e integrazioni alla legge 27 novembre 1939, n. 1780, sull'Ente nazionale per le Tre Venezie (1662) — (*Parere della II, della VI, della XI e della XIII Commissione*);

— Relatore. Bressani.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine (2933) — Relatore: Bressani — (*Parere della II, della IV, della V, della XI e della XIV Commissione*).

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori PELIZZO ed altri: Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 276, recante norme integrative sul riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2641) — Relatore: Nucci — (*Parere della VII Commissione*).

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Mercoledì 19 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

MIOTTI CARLI AMALIA e BOLDRIN: Estensione alle appartenenti al Corpo di polizia femminile dei beneficî della legge 22 dicembre 1969, n. 965, recante norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2680) — (*Parere della V Commissione*);

BOFFARDI INES: Estensione al Corpo di polizia femminile dei beneficî previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 965, sulla indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia (2976);

— Relatore: Maggioni.

Discussione del disegno di legge:

Concessione di contributi straordinari alla fondazione « Opera campana dei Caduti » di Rovereto, per la sistemazione della campana, e al comune di Rovereto, per il ripristino del castello ove ha sede il museo di guerra (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3304) — Relatore: Boldrin — (*Parere della V e della VII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CANESTRARI ed altri: Estensione delle disposizioni contenute nelle leggi 8 novembre 1956, n. 1326; 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie provenienti dai combattenti della guerra di liberazione ed arruolati nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (837) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

CANESTRARI e GIRARDIN: Modifica all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, concernente la ricostruzione di carriera degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato (1466) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

NAPOLI e MEZZA MARIA VITTORIA: Estensione dei beneficî di ricostruzione di carriera previsti dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato limitato, provenienti dall'esercito, mantenuti in servizio di polizia ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (2651) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

DE MEO: Estensione delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225, e successive modificazioni agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale

9 agosto 1945, n. 1454 (2592) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*);

MATTARELLI: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, contenente norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati nonché sul personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni (2030) — Relatore: Sgarlata — (*Parere della V Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanità)

Mercoledì 19 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

FOSCHI: Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedaleri di dagnosi e cura (1734) — Relatore: Allocca — (*Parere della V Commissione*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Tutela delle attività sportive (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3238) — Relatore: De Maria — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

MEZZA MARIA VITTORIA ed altri: Norme d'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territori esteri perdute a seguito di eventi bellici o di avvenimenti politici determinatisi in quei territori (1977) — Relatore: Magliano — (*Parere della II Commissione*).

Esame della proposta di legge:

CICCARDINI: Disciplina della vivisezione e di altri esperimenti sugli animali (2748) — Relatore: Allocca — (*Parere della II e della IV Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

MAGGIONI: Obbligo dell'iscrizione del gruppo sanguigno nei documenti di identità (2426);

BOFFARDI INES: Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno di appartenenza sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento (2975);

— Relatore: Urso — (*Parere della II, della IV e della X Commissione*).

Esame della proposta di legge:

COCCO MARIA ed altri: Norme per i ricoveri ospedalieri in regime di assicurazione obbligatoria (2877) — Relatore: Cortese — (*Parere della XIII Commissione*).

Seguito dell'esame della proposta di legge:

USVARDI e BENSI: Disciplina dell'approvvigionamento e della vendita al pubblico del latte alimentare (310) — Relatore: Allocca — (*Parere della II, della IV e della XII Commissione*).

Esame della proposta di inchiesta parlamentare:

ORLANDI: Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle alterazioni dell'ambiente naturale (2827) — Relatore: Cucchi.

Esame della proposta di legge:

DI MAURO ed altri: Servizio di medicina del lavoro (1147) — Relatore: Foschi — (*Parere della I, della II, della V, della IX, della XII e della XIII Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 8,30.